

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.375 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.250 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.125 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91 ».

Conseguentemente al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo di cui al citato comma 426 è aumentato a euro 6 per ciascun abitante.

1. 12. Sergio Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 settembre 2005 *con le seguenti:* 31 agosto 2005.

1. 13. Sergio Rossi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo di cui al citato comma 426 è aumentato a euro 4 per ciascun abitante.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In via sperimentale, in applicazione dello statuto del contribuente in materia di compensazione delle imposte, per i redditi conseguiti nell'esercizio 2005, da dichiarare con il Modello unico 2006, l'Agenzia delle entrate prevede le modalità

di compensazione delle ritenute dei professionisti associati nel Modello unico dello studio associato di appartenenza.

1. 21. Sergio Rossi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004;

b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.

5-ter. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1 e al fine di conseguire, altresì, la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 17 è soppresso;

2) all'articolo 25, primo comma, le parole da: « l'ultimo giorno del dodicesimo mese » fino a: « straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.»;

3) all'articolo 43, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi. »;

b) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« ART. 23 — (*Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza*). — 1. Le disposizioni previste dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché i termini di decadenza di cui all'articolo 25, primo comma, del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto. »;

2) all'articolo 36, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga all'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001. »;

c) all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la parola: « dodicesimo » è sostituita dalla seguente: « undicesimo »;

d) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 420, le parole da: « comma 416 » fino a: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 417, lettera a) »;

2) il comma 424 è soppresso;

e) le disposizioni contenute nell'articolo 12, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.

*1. 14. Antonio Leone, Romoli.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004;

b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.

5-ter. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1 e al fine di conseguire, altresì, la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 17 è soppresso;

2) all'articolo 25, primo comma, le parole da: « l'ultimo giorno del dodicesimo mese » fino a: « straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio. »;

3) all'articolo 43, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi. »;

b) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« ART. 23 — (*Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza*). — 1. Le disposizioni previste dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché i termini di decadenza di cui all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto. »;

2) all'articolo 36, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga all'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001. »;

c) all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la parola: « dodicesimo » è sostituita dalla seguente: « undicesimo »;

d) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 420, le parole da: « comma 416 » fino a: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 417, lettera a) »;

2) il comma 424 è soppresso;

e) le disposizioni contenute nell'articolo 12, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.

***1. 40.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di garantire la conoscenza del contribuente, in termini certi, circa la pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei

crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004;

b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.

5-ter. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1 e al fine di conseguire, altresì, la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 17 è soppresso;

2) all'articolo 25, primo comma, le parole da: « l'ultimo giorno del dodicesimo mese » fino a: « straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre »;

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.»;

3) all'articolo 43, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi.»;

b) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«ART. 23 — (*Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza*). — 1. Le disposizioni previste dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché i termini di decadenza di cui all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto.»;

2) all'articolo 36, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.»;

c) all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «undicesimo»;

d) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 420, le parole da: «comma 416» fino a: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 417, lettera a)»;

2) il comma 424 è soppresso;

e) le disposizioni contenute nell'articolo 12, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.

1. 42. Lettieri.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concessionario notifica, a pena di decadenza, la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede entro:

a) il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;

d) l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna, se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario.»

5-ter. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. La cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo e della data di consegna del ruolo al concessionario.»

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il modello previsto dal comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il 31 ottobre 2005.

1. 15. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i quali l'aliquota è determinata nella misura dell'1,9 per cento »;

b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — (Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie). — 1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 44. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro il medesimo termine indicato nel

periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei periodi precedenti. »

***1. 16.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro il medesimo termine indicato nel periodo precedente il contribuente può richiedere all'ufficio la rateazione del pagamento secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dai benefici della rateazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente iscritto a ruolo con l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti nei periodi precedenti. »

***1. 41.** Antonio Pepe.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per lo svolgimento del servizio relativo al biennio 2005-2006 continua ad erogarsi in favore dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, la remunerazione prevista dall'articolo 4, commi 118, 119 e 120, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1. 17. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La remunerazione per il servizio svolto dai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione per il biennio 2005-2006 è effettuata esclusivamente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

1. 18. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Disposizioni relative al servizio nazionale della riscossione). — 1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2:

1) alla lettera *a)*, le parole: « dodicesimo » e « sesto » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « quarto » e « terzo »;

2) alla lettera *d-bis)*, dopo la parola: « segnalazioni », sono aggiunte le seguenti: « di azioni esecutive e cautelari »;

b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore »;

c) all'articolo 70, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale regione può, comunque:

a) escludere dagli elementi da valutare necessariamente ai fini dell'affidamento della concessione le percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1;

b) affidare direttamente la concessione del citato servizio ad una società per azioni a partecipazione pubblica, anziché scegliere il concessionario con la procedura di cui all'articolo 3; in tal caso, non si applicano, limitatamente ai dipendenti della Regione siciliana, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 5, lettera *c)*. »;

2. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 118:

1) le parole: « Nell'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2004, 2005 e 2006 »;

2) dopo le parole: « un importo » è aggiunta la seguente: « annuo »;

b) al comma 119, la parola: « 2004 » è sostituita dalle seguenti: « degli anni 2004, 2005 e 2006 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse le parole: « del comma 416, lettera a), e ».

***1. 01.** Antonio Leone, Romoli, Scherini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Disposizioni relative al servizio nazionale della riscossione). — 1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2:

1) alla lettera a), le parole: « dodicesimo » e « sesto » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « quarto » e « terzo »;

2) alla lettera d-bis), dopo la parola: « segnalazioni », sono aggiunte le seguenti: « di azioni esecutive e cautelari »;

b) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore »;

c) all'articolo 70, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale regione può, comunque:

a) escludere dagli elementi da valutare necessariamente ai fini dell'affidamento della concessione le percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1;

b) affidare direttamente la concessione del citato servizio ad una società per azioni a partecipazione pubblica, anziché scegliere il concessionario con la procedura di cui all'articolo 3; in tal caso, non si applicano, limitatamente ai dipendenti della Regione siciliana, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 5, lettera c). »;

2. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 118:

1) le parole: « Nell'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2004, 2005 e 2006 »;

2) dopo le parole: « un importo » è aggiunta la seguente: « annuo »;

b) al comma 119, la parola: « 2004 » è sostituita dalle seguenti: « degli anni 2004, 2005 e 2006 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse le parole: « del comma 416, lettera a), e ».

***1. 02.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Riduzione del costo del lavoro*). — 1. A decorrere dall'anno 2006, ai datori di lavoro è riconosciuto, al fine di ridurre il costo del lavoro gravante sulle imprese, l'esonero dall'obbligo di contribuzione alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dei contributi di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;

b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;

c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

2. A decorrere dall'anno 2006, agli imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che nel corso dell'ultimo biennio non hanno registrato infortuni sul lavoro, previa intesa sottoscritta con l'ispettorato del lavoro e le parti sociali volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, è riconosciuta la riduzione del 50 per cento delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al comma 2, nonché di accertamento dal quale emerga il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 5.

5. A decorrere dall'anno 2006, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 06. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis — (*Disposizioni in materia di fabbricati rurali*). — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo »;

b) al comma 3, la lettera *b)* è abrogata;

c) al comma 3, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui al presente comma ed al comma 3-*bis*, ovvero delle costruzioni già censite al catasto dei terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano requisiti di ruralità di cui al comma 3-*bis*. Nelle more dell'istituzione delle microzone, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 e nella categoria A/3 per quelli costruiti dopo tale data »;

d) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso »;

m) all'allevamento degli animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno anche se conferiti dai soci a cooperative o società.”

e) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-*bis* sono censite nella categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola –, senza attribuzione di rendita, a condizione che le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di

entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all'urbano con attribuzione di rendita »;

f) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di cui alle lettere a) ed e) del comma 3 devono essere soddisfatti distintamente per ogni unità abitativa, mentre i requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 3 sono riferiti esclusivamente al conducente del fondo »;

g) al comma 6, primo periodo, le parole: « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c) ed e) »;

h) i commi 7 e 8 sono abrogati.

i) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2003 per le imposte dirette e al 1° gennaio 2004 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2004 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati ».

2. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 4 e 5 sono abrogati.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non è assoggettabile ad ICI la superficie di terreno che viene utilizzata per realizzare un fabbricato rurale, ed anche l'area di risulta che si ottiene demolendo il fabbricato rurale per essere ricostruito.

4. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vanno interpretate nel senso che i fabbricati rurali, strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sono pertinenti del terreno sul quale insistono e non sono soggetti autonomamente a ICI. I fabbricati appartenenti a cooperative agricole o a consorzi tra imprenditori agricoli, strumentali alle attività di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si considerano fabbricati rurali, assoggettati ad ICI tramite la tassazione dei terreni dei soci delle cooperative o dei consorzi medesimi, anche se non insistono su detti terreni. Con l'assoggettamento a ICI del terreno anche i fabbricati sono assoggettati a imposta. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpretano nel senso che nelle zone svantaggiate l'esenzione ICI dei terreni si estende anche ai fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

1. 07. Rodeghiero.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. (Trattamento dei debiti tributari e previdenziali delle società sportive).
— 1. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, nei confronti delle società sportive, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che risultano in debito per tributi erariali e contributivi previdenziali ed assicurativi, non soggetti a provvedimenti di sospensione, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono autorizzati ad emettere un provvedimento di inibizione a

procedere a movimenti in entrata di nuovi atleti professionisti, per un periodo non inferiore a due anni. In caso di violazione del provvedimento, il contratto è nullo e le amministrazioni interessate procedono al sequestro delle somme.

1. 08. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « legge 7 dicembre 2000, n. 383, » la parola: « e » è soppressa;

b) dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, » sono aggiunte le seguenti: « e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.500.000 di euro per l'anno 2006 e a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 09. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Patria, Leo, Antonio Pepe, Pinza, Santagata, Romoli, Degennaro, Giacomelli, Pagliarini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, » sono aggiunte le seguenti: « e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ».

1. 040. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

ART. 2.

(Premio di concentrazione).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: processi di concentrazione ovvero di aggregazione *aggiungere le seguenti:* su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti, nonché alle imprese che si costituiscono in consorzi o società consortili per la realizzazione di un'organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive produzioni,

***2. 1.** Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: processi di concentrazione ovvero di aggregazione *aggiungere le seguenti:* su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti, nonché alle imprese che si costituiscono in consorzi o società consortili per la realizzazione di un'organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive produzioni,

***2. 2.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: processi di concentrazione ovvero di aggregazione *aggiungere le seguenti:* , nonché alle imprese ricomprese nel medesimo distretto produttivo che si consorziano ai fini dello svolgimento integrato di fasi rilevanti delle rispettive produzioni,

****2. 3.** Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: processi di concentrazione ovvero di aggregazione *aggiungere le seguenti:* , nonché alle imprese ricomprese nel medesimo distretto produttivo che si consorziano ai fini dello svolgimento integrato di fasi rilevanti delle rispettive produzioni,

****2. 4.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: 120 milioni *fino a:* 122 milioni *con le seguenti:* 111,26 milioni di euro per l'anno 2005, 223,71 milioni di euro per l'anno 2006 e 112,91 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, allegato 1, Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri *sopprimere la voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 – Funzionamento – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195).

2. 42. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: 120 milioni *fino a:* 122 milioni *con le seguenti:* 119,13 milioni di euro per l'anno 2005, 240,18 milioni di euro per l'anno 2006 e 121,11 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, allegato 1, Tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio *sopprimere la voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici – cap. 3621).

2. 41. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Benvenuto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: 120 milioni *fino a:* 122 milioni *con le seguenti:* 119,2 milioni di euro per l'anno 2005, 240,32 milioni di euro per l'anno 2006 e 121,17 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, allegato 1, Tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio *sopprimere la voce:* Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1551).

2. 40. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Benvenuto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: 120 milioni *fino a:* 122 milioni *con le seguenti:* 119,94 milioni di euro per l'anno 2005, 241,86 milioni di euro per l'anno 2006 e 121,93 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, allegato 1, Tabella C, rubrica: Ministero della salute *sopprimere la voce:* Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 – Prevenzione del randagismo – cap. 4340).

2. 43. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Benvenuto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: 120 milioni fino a: 122 milioni con le seguenti: 119,96 milioni di euro per l'anno 2005, 241,92 milioni di euro per l'anno 2006 e 121,96 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, allegato 1, Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri sopprimere la voce: Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – Cap. 2210).

- 2. 44.** Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Benvenuto.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: 120 milioni fino a: 122 milioni con le seguenti: 119,996 milioni di euro per l'anno 2005, 241,99 milioni di euro per l'anno 2006 e 121,997 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, allegato 1, Tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sopprimere la voce: Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 – Funzionamento – capp. 1388, 1389).

- 2. 45.** Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Benvenuto.

Al comma 6, dopo le parole: di cui ai commi aggiungere la seguente: 1-bis,

- *2. 5.** Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata.

Al comma 6, dopo le parole: di cui ai commi aggiungere la seguente: 1-bis,

- *2. 6.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Sostituire i commi 7 ed 8 con il seguente:

7. All'onere recato dal comma 4, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

- 2. 7.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Al comma 7, Allegato 1, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) , apportare le seguenti variazioni:

2005: + 51,50;

2006: + 104,93;

2007: + 51,57.

Conseguentemente, al medesimo allegato, Tabella C, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – capp. 3890-3901-3911-3920.

- 2. 8.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Al comma 7, Allegato 1, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi perma-

menti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 8,74;

2006: + 18,29;

2007: + 9,09.

Conseguentemente, al medesimo allegato, Tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri *sopprimere la voce:* Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 — Funzionamento — capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 — Paesi in via di sviluppo — capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195).

2. 10. Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santa-gata.

Al comma 7, Allegato 1, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: + 0,49;

2006: + 12,50;

2007: + 6,22.

Conseguentemente, al medesimo allegato, Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali *sopprimere le seguenti voci:*

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646 e 2647).

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2100).

2. 16. Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santa-gata, Benvenuto, Pistone.

Al comma 7, Allegato 1, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2007: + 3,05.

Conseguentemente, al medesimo allegato, Tabella C, rubrica: Ministero della salute, *voce:* Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: — articolo 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 — Ricerca scientifica — cap. 3392), *apportare la seguente variazione:*

2007 — 3,05.

2. 27. Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santa-gata, Benvenuto, Pistone.

Al comma 7, Allegato 1, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2007: + 1,07.

Conseguentemente, al medesimo allegato, Tabella C, rubrica: Ministero della salute, *voce:* Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto supe-

riore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.16 — Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro — cap. 3447), *apportare la seguente variazione:*

2007 — 1,07.

2. 28. Lettieri, Pinza, Giacomelli, Santagata, Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, che, dal 1° luglio 2004 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 18 milioni di euro a decorrere dal 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di base corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 18 milioni di euro a decorrere dal 2006 mediante corrispondente riduzione rispettivamente, per 8 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito (IRE).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. Mauro, Giudice.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (*Società dei servizi per le piccole e medie imprese*). — 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero in contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna, individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;

b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;

c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;

d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed all'internazionalizzazione delle imprese;